



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 56 / 2018

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA ECOSIDER SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DEL LAVORO 2 A DOLO (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- x. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- xi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- xiii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;
- xiv. l'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque che reca norme in materia di "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio";
- xv. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- xvi. *l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico"*;
- xvii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xviii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- xix. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- xx. il D.Lgs. 152/2006, che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 2299/14;
- xxi. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xxii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xxiii. la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 del 22/2/2016, che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma;
- xxiv. l'art. 13 della citata legge, che prevede che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla legge medesima, con una procedura finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;

XXV. LA DGRV N. 1020 DEL 29 GIUGNO 2016, RECANTE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. 4/2016, CHE SPECIFICA CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 13 SI APPLICANO ALLE ISTANZE DI RINNOVO NON CONCLUSE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE E CHE L'ISTANZA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA O DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO A VIA VA PRESENTATA ALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE;

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 98576 del 22.11.2016 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 22.11.2016 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di DOLO in data 21.11.2016 dalla ditta ECOSIDER S.r.l., con sede legale in RUBANO - Via della Provvidenza 5, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 3309 del 21/10/2013 ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 124 relativa allo stabilimento citato in oggetto; nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ii. con prot. n. 4550 del 19/01/2017 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 richiedendo l'attivazione delle procedure di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- iii. con prot. n. 33536 del 14/04/2017 è stata acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia l'istanza relativa alla verifica di assoggettabilità per la valutazione di impatto ambientale relativo alla modifica di un impianto dsi rifiuti speciali non pericolosi comprensiva della dichiarazione di non incidenza di cui alla DGRV 2299/2014;
- iv. con prot. n. 64386 del 20/07/2017 la ditta ha trasmesso una planimetria aggiornata dell'impianto;
- v. con prot. n. 76490 del 08/09/2017 è stata rilasciata la determina di non assoggettamento di VIA del progetto di cui sopra con prescrizioni:
 - 1 Dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità per il mantenimento dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, **con gli impianti di trattamento in funzione**, i cui risultati dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV delle misure adottate, con ripetizione della campagna di rilevamenti.
 - 2 Le attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti dovranno essere svolte unicamente a portoni chiusi.
 - 3 Considerando i valori trasmessi e l'incertezza analitica su alcuni parametri (Fe e NH₄) al fine di verificare la funzionalità dell'impianto di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, si prescrive un incremento della frequenza, per la durata di un anno, dei campionamenti di autocontrollo passando da semestrale a trimestrale con invio degli esiti alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV.
- vi. con prot. n. 79148 del 19/09/2017 la ditta ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata a seguito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e una nuova planimetria dell'impianto che prende atto delle modifiche gestionali emerse in fase di screening di VIA;
- vii. con prot. n. 79949 del 21/09/2017 la ditta ha trasmesso copia del verbale di prelievo delle analisi delle acque di prima e seconda pioggia come previsto dal punto 8 della determina prot. n. 3309 del 21/10/2013;

- viii.** con prot. n. 83730 del 03/10/2017 è stata convocata per il giorno 11/10/2017 la conferenza dei servizi ai sensi del DPR 59/2013 chiedendo ai comuni interessati di esprimersi sulla conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale, sulla regolarità edilizia, sulla zonizzazione acustica e su altre eventuali competenze comunali; inoltre è stato chiesto al Dipartimento di Prevenzione di esprimersi sulla conformità del progetto in materia igienico sanitaria;
- ix.** con prot. n. 84162 del 04/10/2017 il comune di Pianiga ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi per precedenti impegni;
- x.** con nota prot. n. 84460 del 05/10/2017 la ditta ha trasmesso, il rapporto di prova n. 171758-001 e n. 171758-002 del 29/09/2017 redatto dal Laboratorio Centro Analisi Chimiche srl di Padova relativo alle acque di scarico dell'impianto di trattamento prelevate in data 12/09/2017, dal quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- xi.** con nota prot. n. 84871 del 06/10/2017 la ditta ha richiesto lo spostamento della data della conferenza dei servizi per impossibilità a partecipare per precedenti impegni presi;
- xii.** con prot. n. 85434 del 10/10/2017 è stata spostata la data della convocazione della conferenza dei servizi al giorno 18/10/2017;
- xiii.** con prot. n. 86286 del 11/10/2017 l'ARPAV comunica l'impossibilità di esprimersi in merito all'impatto acustico in quanto nella documentazione manca il previsionale di impatto acustico. Inoltre richiama la necessità di verificare il rispetto delle norme in materia di controlli radiometrici sui rottami ferrosi;
- xiv.** con fax del 17/10/2017 il comune di Dolo comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi a causa di precedenti impegni;
- xv.** con prot. n. 88050 del 18/10/2017 il comune di Pianiga comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi a causa di precedenti impegni;
- xvi.** con nota prot. n. 87961 del 17/10/2017 il comune di Dolo ha trasmesso le proprie osservazioni in merito agli aspetti di competenza;
- xvii.** con prot. n. 91558 del 30/10/2017 è stato trasmesso il verbale, prot. n. 90582 del 26/10/2017, della conferenza dei servizi chiedendo alla ditta di trasmettere le integrazioni emerse in sede di riunione tecnica e l'appendice alla polizza per l'estensione della durata e la variazione dell'ammontare della stessa;
- xviii.** con prot. n. 93569 del 06/11/2017 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato il nulla osta idraulico al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua Pionca segnalando di aver già rilasciato la concessione idraulica Reg. EX-SMBD 8071 in data 15/03/2006 successivamente rinnovata in data 22/12/2015;
- xix.** con prot. n. 94832 del 09/11/2017 il comune di Dolo ha ribadito che l'impatto acustico è stato valutato in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA. Con la medesima nota ha allegato la documentazione tecnica presentata a suo tempo dalla ditta per la procedura di assoggettabilità alla VIA, affinché l'ARPAV possa esprimere un parere tecnico del caso ai fini del successivo rilascio dell'AUA
- xx.** con prot. n. 94837 del 09/11/2017 il SUAP ha trasmesso la documentazione di impatto acustico trasmessa dal comune di Dolo per gli enti interessati;
- xxi.** con prot. n. 95214 del 10/11/2017 il comune di Pianiga ha confermato quanto indicato dal comune di Dolo e quindi che l'impatto acustico è già stato oggetto di valutazione in fase di istruttoria nella procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e inserito, con prescrizioni, nella relativa determinazione prot.n. 3366/2017
- xxii.** con nota acquisita al prot. n. 101866 del 01.12.2017 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi, chiedendo contestualmente una proroga di 30 giorni per la presentazione del piano di adeguamento del sistema di raccolta e del trattamento delle acque;
- xxiii.** con nota acquisita al prot. n. 101905 del 01.12.2017 la ditta ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 371037264, accettata con nota prot. n. 102566 del 05.12.2017.
- xxiv.** con prot. n. 109054 del 22/12/2017 la ditta ha trasmesso la Relazione Tecnica di conformità al Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Veneto nel quale ha indicato le modalità di verifica del sistema di trattamento delle acque prevedendo un eventuale adeguamento progettuale alla fine del periodo di monitoraggio in relazione agli esiti delle verifiche effettuate.

Considerato che:

- i.** i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale già rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 3309 del 21/10/2013;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata alla Città metropolitana di Venezia ed acquisita agli atti con prot. n. 98576 del 22.11.2016
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Venezia ed acquisita con prot. n. 106890 del 03/12/2012.
- ii.** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii.** che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1 del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Preso atto che

- i.** in data 18/10/2017. si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata, contestualmente all'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A., dalla Città metropolitana di Venezia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 14 e seg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
- ii.** l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- iii.** la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 371037264 emessa da Generali Italia SpA con scadenza il 04.12.2020 e dalla polizza RCI n. 350552640 emessa da Generali Italia SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30.06.2018.

Ritenuto di adeguare la scadenza dell'A.U.A. alla durata prevista dalla vigente normativa, subordinatamente al rinnovo delle fideiussioni secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

Dato atto che la ditta è in possesso delle certificazioni ai sensi del Regolamento Ue n. 333/2011 e del Regolamento Ue n. 715/2013, entrambe con scadenza il 09.01.2020.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 15/01/2018, risulta rispettato.

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ECOSIDER S.r.l., con sede legale in Comune di RUBANO - Via della Provvidenza 5, C.F. 01813500285 in occasione del rinnovo

dell'autorizzazione allo scarico presso lo stabilimento sito in Comune di DOLO – Via del Lavoro 2 e dell'attivazione di nuove emissioni in atmosfera provenienti dal taglio ossiacetilenico .

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni dalla data del presente provvedimento**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R..

4

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi della DGRV 2721/2014, accettate con nota prot. n. 102566 del 05.12.2017.

5

La ditta è tenuta a presentare il rinnovo della polizza fideiussoria prestata, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa**. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

6

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento**. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, l'impianto dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

7

La ditta deve rispettare il piano degli interventi di adeguamento del sistema di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali presentato con prot. n. 109054 del 22/12/2017, punto 5.0 "Interventi di adeguamento".

8

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie.

9

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

9.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2 per le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza.

Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'attività di taglio ossiacetilenico svolta all'esterno dovrà essere effettuata utilizzando dispositivi mobili carrellati di aspirazione dotati di filtri ad alta efficienza/assoluti.

9.2 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La Ditta è autorizzata, a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata, all'esercizio degli impianti di trattamento delle acque di prima e, parzialmente di seconda pioggia provenienti dai piazzali di deposito dei materiali ferrosi e non ferrosi e di transito e sosta dei mezzi adibiti al loro trasporto di cui è titolare.

L'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce anche autorizzazione al proseguimento degli scarichi relativi alle reti di captazione I e II – in corrispondenza rispettivamente ai pozzetti individuati con i numeri 12 e 11 – nello scolo Pionca, a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.
- b) La Ditta è tenuta mantenere in condizioni di ottimale funzionalità dei pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque

reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra i pozzetti e degli impianti di trattamento, forniti di idonea chiusura, provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dagli impianti di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.

c) La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di depurazione; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

d) Fatto salvo quanto prescritto al punto 10.c), dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico in uscita da entrambi gli impianti di trattamento su campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dai pozzetti di campionamento n 11 e n 12, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, alluminio, ferro, manganese, nichel, rame, cromo totale, piombo, cromo esavalente e zinco.

e) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

f) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.

g) Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, le analisi delle acque di scarico mediante campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dai pozzetti di campionamento, valutando almeno i parametri di cui alla lettera d); il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

h) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione competente a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo recettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

9.3 - GESTIONE RIFIUTI

a. La ditta è iscritta al n. 572 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

b. La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:

~ delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;

~ delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
01.01	carta e cartone	R13	150101 150105 150106 200101	2	13
03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R4,R13	120101 120102 120199 150104 160117 170405	500 200 500 30 30 500	46200

			191202 200140	500 60	
03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]	R4,R13	100899 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	20 200 100 200 30 50 150 30 30 15 200 25 100 25	5000
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	160106 160117 160118 160122	80	6120
05.07	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	160216 170402 170411	0.5	100
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	160118 160122 160216 170401 170411	9	1000
05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	160214 160216 200136	80	1400
06.01	rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica	R13	020104 150102 170203 191204 200139	2.5	12
09.01	scarti di sughero e sughero, imballaggi in legno		030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	3	13
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					59.858
QUANTITA' ISTANTANEA DI SOLA MESSA IN RISERVA (T)				177 t	
QUANTITA' ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO					3495 t

c. Entro 30 giorni dalla scadenza delle certificazioni n 333/2011 e n. 714/2013 la Ditta dovrà fornire a questa Amministrazione copia del relativo rinnovo. In mancanza del rinnovo, sui rifiuti soggetti al Regolamento n 333/2011 e n. 714/2013 è ammessa la sola messa in riserva R13.

10

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni previste nella determina prot. 76490 del 08/09/2017 di esclusione in esito alla procedura di verifica dell'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006:

a. Dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità per il mantenimento dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, **con gli impianti di trattamento in funzione**, i cui risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati gli accorgimenti

necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia e Arpav delle misure adottate, con ripetizione della campagna di rilevamenti.

b. Le attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti dovranno essere svolte unicamente a portoni chiusi.

c. Considerando i valori trasmessi e l'incertezza analitica su alcuni parametri al fine di verificare la funzionalità degli impianti di trattamento chimico-fisico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, si prescrive un incremento della frequenza, per la durata di un anno, dei campionamenti di autocontrollo di cui al punto 9.2.d) passando da semestrale a trimestrale con invio degli esiti alla Città metropolitana di Venezia e ad Arpav.

11

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

12

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

13

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

14

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

15

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

16

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

17

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e ai seguenti Enti:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN**

atto firmato digitalmente